



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
I.I.S. LICEO ARTISTICO STATALE "SAN LEUCIO" (CE)

Via P. Tenga, 116 - 81100 - CASERTA

Distr. Scol. n. 12 - Cod. I.I.S. CEIS042009 - Cod. Fisc. 93098380616

Tel. 0823304 917 - Fax 0823361565 - Tel./Fax Presidenza 0823362304

e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it

LICEO ARTISTICO STATALE "SAN LEUCIO" - Cod. Istituto CESD042016

LICEO ARTISTICO CORSO PER ADULTI - Cod. Istituto CESD04250E

Sede Succursale - Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain - 81100 - CASERTA - Tel. 0823326095

Sito web: <https://isanleucio.edu.it/>



Prot. n. 5052 del 05/10/23

Alla D.S.G.A.

Alla Commissione elettorale:

Barbara BELLANI. (docente) Concetta PALUMBO (docente)

Maria GAMMELLA. (ATA)

Maria Rosaria PICCIANO (genitore)

Antonio D'ANGELO (studente)

Imma FABOZZI (studentessa)

Alle docenti e ai docenti

Alle studentesse e agli studenti

IIS LICEO ARTISTICO "San Leucio" - CASERTA

Agli Atti Sul sito web: www.isanleucio.edu.it

R.E.

OGGETTO:

- Elezione per il rinnovo dei **RAPPRESENTANTI** delle studentesse e degli studenti nel **CONSIGLIO DI ISTITUTO - a.s. 2023/2024**, procedura semplificata di cui agli art. 21 e art. 22, dell'O.M. 215/1991;
- Elezione dei **RAPPRESENTANTI** delle studentesse e degli studenti nella **CONSULTA PROVINCIALE per il biennio 2023/25**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;

VISTA la nota del M.I.M prot. n. 0029795 del 11/09/2023, con la quale il MIUR dà indicazioni alle Istituzioni scolastiche, in merito alle elezioni degli OOCC. indetti per il corrente anno scolastico;

VISTA la nota dell'USR per la Campania, prot. n. 0041808 del 14/09/2023, in merito alle elezioni degli OO.CC., indetti per il corrente anno scolastico;

VISTA ogni altra normativa in materia di elezione degli OO.CC.,

INDICE

PER IL GIORNO 26/10/2023

le elezioni delle/dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel **CONSIGLIO DI ISTITUTO per l'a.s. 2023/2024**, come da procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'Ordinanza citata, e le elezioni delle/dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti della **CONSULTA PROVINCIALE per il biennio 2023/25**.

Sono riportate di seguito le informazioni e le istruzioni per tutto quanto riguarda le succitate elezioni scolastiche.

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE

Elezioni dei rappresentanti del **CONSIGLIO DI ISTITUTO** delle studentesse e degli studenti.

CHI VOTA

1. Votano le studentesse e gli studenti;
2. vengono eletti **n. 4 rappresentanti DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO** (DIURNO e SERALE).

QUANDO SI VOTA

1. Giovedì 26 ottobre 2023, dalle ore 10:20 alle ore 11:10 (studentesse/studenti diurno);
2. Giovedì 26 ottobre 2023, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (studentesse/studenti serale).

In allegato le Istruzioni operative (**Allegato 1**)

Elezioni rappresentanti delle studentesse e degli studenti della **CONSULTA PROVINCIALE** per il biennio 2023/25

CHI VOTA

1. Votano le studentesse e gli studenti dell'Istituto;
2. vengono **eletti n. 2 rappresentanti** degli studenti nella **CONSULTA PROVINCIALE** per Istituto.

QUANDO SI VOTA

1. Giovedì 26 ottobre 2023, dalle ore 10:20 alle ore 11:10 (studentesse/studenti diurno);
2. Giovedì 26 ottobre 2023, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (studentesse/studenti serale).

In allegato le Istruzioni operative (**Allegato 2**)

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato
digitalmente da

Immacolata
Nespoli

Allegato 1

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Quale utile guida per il rinnovo annuale (a.s.2023-24) delle/dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio d'Istituto, si riportano le seguenti informazioni essenziali:

➤ I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e s.m.i. nonché dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica **superiore a 500 alunne/i** costituito da **19 membri**, così suddivisi:

N.8 rappresentanti del personale docente;

N.4 rappresentanti dei genitori degli alunni;

N.4 rappresentanti delle alunne e degli alunni

N.2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

La Dirigente scolastica, quale membro di diritto.

ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO) – STUDENTESSE E STUDENTI

Le alunne e gli alunni iscritti all'Istituto partecipano all'elezione di **quattro loro rappresentanti**. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti delle alunne e degli alunni compete, indistintamente a tutti, qualunque sia la loro età.

PROCEDURA ELETTORALE

Ai sensi degli artt.21e 22 dell'O.M. n° 215/91e s.m.i. si seguirà la procedura elettorale cd. "semplificata"

LISTE DEI CANDIDATI (Artt.30,31 OM 215/1991)

Le liste degli studenti candidati possono essere formate da un minimo di 1 e un massimo di 8 nominativi.

Le/I candidate/i incluse/i nelle liste devono essere contrassegnate/i mediante numeri arabi progressivie identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione delle/dei candidate/i nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. Si ricorda al riguardo che nessun candidata/o può essere inserita/o in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista. Le firme delle/dei candidate/i accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dalla Dirigente scolastica, ovvero, dal/i docente/i delegati (quali i componenti della Commissione Elettorale), previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

LISTE DEI CANDIDATI PRESENTAZIONE (Art.32OM 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale, previa compilazione del relativo modulo da ritirarsi presso la segreteria o C.E., **da almeno VENTI elettori della componente studenti** (requisito richiesto dalla normativa quando la componente sia superiore a 200, come in questo Istituto).

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano**, attribuito dalla C.E. secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Quindi, poiché la componente studentesca in seno al Consiglio

d'Istituto è di 4 rappresentanti, **il numero massimo di candidati presenti nelle singole liste sarà di OTTO.**

Non è ammesso il ritiro di una/un candidata/o dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

I termini per la presentazione delle liste saranno i seguenti: dalle ore 9:00 del 06 ottobre 2023 alle ore 12:00 del 11 ottobre 2023.Le liste ammesse verranno poi prontamente affisse all'Albo d'Istituto.

Ai sensi dell'art.34 della suddetta O.M., eventuali successive regolarizzazioni delle liste medesime, ad opera della C.E., potranno essere impugnate entro due giorni dalla data della loro affissione all'Albo, con ricorso al Provveditore agli Studi di Caserta.

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E PUBBLICITA'ELETTORALE

(Art.35OM215/1991)

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, potranno avere luogo, previa richiesta rivolta al D.S. **dal 09 ottobre al 24 ottobre 2023.**Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario curriculare vanno presentate dagli interessati alla Dirigente scolastica almeno dieci giorni prima della data prevista. Saranno messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi che potranno essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola. L'illustrazione dei programmi potrà essere effettuata dalle/dai rappresentanti di lista e dalle/daicandidate/i. È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici, fuori dall'orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori. La Dirigente scolastica stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all'albo della sede scolastica e all'albo online. Le/I candidati non possono far parte dei seggi.

VOTAZIONI (Art.40 O.M 215/1991)

Le studentesse e gli studenti votano, per classi e nelle rispettive aule, nel giorno stabilito e dopo aver ultimato l'elezione dei rappresentanti di classe.

Prima di ricevere la scheda le elettrici e gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, in modo da assicurare la segretezza dello stesso, per la stessa finalità le schede di voto dovranno essere ripiegate prima di consegnarle.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

- 1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;**
- 2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;**
- 3. Il numero di preferenze esprimibili è uguale a DUE;**
- 4. Deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.**

Di tutte le operazioni viene redatto e sottoscritto verbale da parte del seggio.

SCRUTINIO (Artt.41,42,43 O.M.215/1991)

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità (qualora il seggio fosse costituito da due soli componenti prevale il voto del presidente).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista.

Delle operazioni di scrutinio si redige verbale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.

Dal processo verbale devono risultare:

- a) Il numero degli elettori e dei votanti;**

b) Il numero di voti attribuiti a ciascuna lista;

c) Il numero di voti di preferenze attribuiti a ciascun candidato.

Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.

Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.

Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste o due candidati di liste diverse) o quando viene violata la segretezza del voto (per apposizione sulla scheda di un esplicito segno di riconoscimento dell'elettore).

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt.44 OM 215/1991)

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n.1 costituito presso il locale (PT 46) destinato alla Commissione elettorale.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini dei seggi istituiti presso le singole classi, il seggio n. 1 aggrega e riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

- Si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per i quozienti: 1,2,3,4 fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la componente studentesca;
- si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONI E RICORSI (Artt. 44 O.M.215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n.1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione dell'elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo online.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in

merito, nel termine di 5 giorni.

Per tutto quanto non riportato nel presente allegato, per mere ragioni di sintesi, si rimanda alla richiamata normativa vigente in materia.

Allegato 2

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE

Quale utile guida per il rinnovo biennale (a.s. 2023-25) delle/dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca, si riportano le seguenti informazioni utili:

Elezione delle/dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nella Consulta Provinciale

Essendo scaduto, nel presente anno scolastico 2023-24, il mandato biennale di incarico concernente i rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche (così come disciplinato all'interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR567/96), si rende necessario procedere a nuove elezioni finalizzate ad eleggere gli studenti rappresentanti, di ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado, nella Consulta Provinciale.

La convocazione delle elezioni nell'Istituto

I dirigenti scolastici, come previsto dalla nota n. 29795 dell'11 settembre 2023 del Ministero dell'Istruzione, devono attivare le procedure finalizzate alle suddette elezioni dei rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti in modo che le stesse possano concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

La normativa

Si sintetizza la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC.:

- D.P.R. n. 268 del 2007.
- D.P.R. n.567 del 1996.
- Art. 22, c. 8 dell'O.M. 2015/91.
- D.P.R. n. 416 del 31.05.1974.
- D.lgs. n. 297/'94.
- C.M. n. 296 dell'01.07.1998;
- C.M. n.192 del 03.08.2000;
- C.M. n.107 del 02.10.2002.
- Nota MIUR–Direzione Generale per lo Studente nota n. 29795 dell'11 settembre 2023

Le funzioni della consulta

Giova ricordare le funzioni e il ruolo che la Consulta riveste: La Consulta provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal D.P.R.567/96 così come modificato e integrato dai D.P.R.156/99,105/01, 301/05 e 268/07. È composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado di ogni provincia italiano. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di appartenenza e restano in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R.268/07, per due anni.

Le funzioni delle Consulte sono:

- Ottimizzare e integrare in rete le attività extracurricolari;
- Formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado della provincia;
- formulare proposte ed esprimere pareri all'USP, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
- designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia regionale previsto dall'art. 5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007;
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Il regolamento della consulta

Ogni Consulta – a norma del 3° comma dell'art.6 – è tenuta a dotarsi di un regolamento, elegge al suo interno un Presidente e può lavorare in commissioni di lavoro tematiche e/o territoriali. L'Ambito mette a disposizione della CPS, oltre ad una sede appositamente attrezzata, il supporto organizzativo e la consulenza tecnico scientifica per il suo funzionamento, compito svolto nella maggior parte dei casi da un docente comandato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale che diviene referente per le attività della Consulta.

Ufficio di coordinamento per le attività delle Consulte e degli studenti

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha previsto inoltre un apposito Ufficio di coordinamento per le attività delle Consulte e degli studenti che opera all'interno della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

La Conferenza Nazionale

I Presidenti delle Consulte, nel corso degli anni, si sono riuniti periodicamente in Conferenza nazionale, dove hanno avuto l'opportunità di scambiare informazioni, d'ideare progetti integrati, di discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il Ministro formulando pareri e proposte.

Le votazioni

Le votazioni si terranno in data 26 ottobre 2023, e si svolgeranno secondo la procedura semplificata, ai sensi degli artt. 9, 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.

Pertanto, in occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca eleggerà di seguito anche i propri rappresentanti nel Consiglio di istituto e i propri rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca. In quest'ultime due votazioni si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Le liste predette vanno presentate, alla Commissione elettorale, dal 20° al 5° giorno antecedente le votazioni e quindi dalle ore 9:00 del 06 ottobre 2023 alle ore 12:00 del 11 ottobre 2023.

La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità:

- ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori;
- un elettore non può essere presentatore di più di una lista;
- ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori;
- ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti **(quindi minimo 1 e max 4 candidati per lista)**;
- nella lista i candidati vanno indicati in ordine e con numero progressivo.

La casistica da ricordare

Si ricorda che:

- in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede;
- i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita;
- le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l'accettazione della candidatura da parte dei candidati stessi) devono essere autenticate, a tal fine le firme vanno apposte alla presenza di un componente della Commissione Elettorale che accerterà l'identità dei presentatori e dei candidati mediante esibizione da parte degli stessi di valido documento di riconoscimento;
- i candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso organo;
- le liste saranno presentate alla Commissione Elettorale.

La propaganda elettorale

È consentito svolgere attività di propaganda elettorale, da tenersi nei modi e nei tempi da concordare con il Dirigente Scolastico, per illustrare i programmi, nonché compiti, finalità e organizzazione di tale organo di rappresentanza studentesca.